

Avv. Giuseppe Di Paola

Avv. Cristina Miele

Abilitato al patrocinio dinanzi
alle Magistrature Superiori

TRIBUNALE DI NOLA

RICORSO PER L'AMMISSIONE ALLA PROCEDURA DI COMPOSIZIONE

DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO EX LEGGE 3/2012

PER i Sigg.ri **Mario Buglione**, nato a Cimitile (NA) il 20/06/1971 C.F. BGLMRA71H20C697H e **Concettina Peluso**, nata a Nola (NA) il 10/09/1972 C.F. PLSCCT72P50F924N, entrambi residenti in Casamarciano (NA) alla via San Clemente n. 10, rappresentati e difesi giusta procura in calce al presente atto dall'**avv. Cristina Miele** (c.f.: MLICST85B59H892P) del Foro di Napoli, elettivamente domiciliati presso lo Studio Legale Di Paola-Miele in Maddaloni (CE) alla via Mastrantuono n. 28, la quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni per il presente procedimento al numero 08231253951 oppure alla pec cristinamiele@avvocatinapoli.legalmail.it

-Ricorrenti-

PREMESSO CHE

1. i ricorrenti non sono soggetti alle procedure concorsuali vigenti e previste dall'art. 1 R.D. 16 marzo 1942, n. 267.
2. non hanno utilizzato nei 5 anni precedenti uno strumento di cui alla Legge n. 3/2012.
3. che non hanno subito per cause ad essi imputabili uno dei provvedimenti di cui agli artt. 14 e 14bis L. 3/12.
4. si è manifestato un perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che di fatto rende impossibile adempiere alle obbligazioni secondo le scadenze originariamente pattuite.
5. la composizione dei debiti dei ricorrenti attualmente è pari alla somma complessiva di euro 292.985,39, come meglio specificato nella proposta di accordo di composizione della crisi.



6. si trovano in una situazione di sovraindebitamento di cui all'art. 6 L. 3/12 che legittima la conclusione di un accordo con i creditori nell'ambito della procedura di composizione della crisi.

7. i ricorrenti hanno presentato domanda di avvio della procedura di sovraindebitamento, in data 24.12.2024 inoltrata a mezzo pec a occsommavesuviana@pec.dirittideldebitorecampania.it, dell'OCC PRESIDUM DEBITORES Segretariato Sociale del Comune di Somma Vesuviana (NA), ai fini della nomina di un professionista che svolgesse i compiti e le funzioni attribuiti agli organi di composizione della crisi per poter usufruire delle procedure previste dalla legge 3/2012 quale piano del consumatore. (cfr.: **doc. 1**)

8. L'Organismo nominava l'avv. Federica Vanacore quale professionista facente le funzioni di Organismo di Composizione della Crisi.

9. I ricorrenti, a mezzo del presente atto, chiedono ora di essere ammessi alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento disciplinata dalla citata legge 3/2012 e pertanto, presentano il piano del consumatore redatto dal professionista incaricato. (cfr.: **doc. 2**)

I

STATO DELLA CRISI CON RICOSTRUZIONE STORICA E REQUISITI DELLA C.D. MERITEVOLEZZA E SUI REQUISITI DI CUI ALL'ART. 9, COMMA 3 BIS, LETTERA A), B) E C).

Da un'attenta ricostruzione della vicenda che riguarda la famiglia Buglione – Peluso si evidenzia che i coniugi si sono ritrovati in una situazione di sovraindebitamento a causa di eventi imprevisti e imprevedibili.

I loro problemi economici hanno avuto origine subito dopo il matrimonio, contratto il 16.05.1998 a Cimitile (NA) (cfr.: **doc. 3- certificato di matrimonio**), quando riscontravano l'esistenza [REDACTED]

(cfr.: **doc.4 certificati medici**).

Nell'anno 2010 alla sig.ra Peluso [REDACTED] e, necessitando di liquidità per far fronte alle spese per esami ed intervento, i coniugi facevano accesso al credito.



Purtroppo tale circostanza si verificava nuovamente nell'anno 2014 quando alla sig.ra Peluso [REDACTED] [REDACTED] qui un nuovo accesso al credito, che si ripeteva nuovamente nel 2023 quando la sig.ra Peluso [REDACTED] [REDACTED] anche questa volta finanziato privatamente.

Nonostante la stabilità economica, la famiglia faceva accesso al credito per sostenere gli ingenti costi dei trattamenti ai quali si sottoponeva la sig.ra Peluso. I proponenti riuscivano a sostenere i ratei dei finanziamenti.

Nel frattempo, i coniugi, acquistavano con atto notarile, del 28.05.2013, rep. n. 248549, (cfr.: **doc. 8 – atto notarile**), l'immobile in Casamarciano al fine di adibirlo a casa familiare e dove tutt'oggi il nucleo familiare risiede. Per l'acquisto del predetto immobile veniva acceso un rimo mutuo che nel 2018 veniva surrogato dal mutuo arancio di ING Bank N.V. recante n. n. 70500248466. (cfr.: **doc. 9 – contratto di mutuo**)

Successivamente all'acquisto della prima casa ed all'accensione del mutuo immobiliare, il sig. Buglione, appartenente al corpo della Polizia Penitenziaria, veniva trasferito a Prato ove permaneva per ben 23 anni. Ciò, inevitabilmente, raddoppiava le spese per il mantenimento familiare alle quali si andavano ad aggiungere quelle di trasferta.

L'allontanamento forzato dei coniugi causava un forte stress emotivo in entrambi, sfociato poi in [REDACTED] [REDACTED]

La situazione, già complicata sia dal punto di vista economico che psicologico, si aggravava a causa delle condizioni di salute della sig.ra Peluso. Quest'ultima, infatti, nel corso degli anni è stata affetta da numerose patologie, [REDACTED] [REDACTED] **cartelle cliniche**).

Tale ricostruzione evidenzia che i problemi economici dei coniugi Buglione – Peluso trovano la loro origine da un lato nello sdoppiamento, forzato, del nucleo familiare che, di fatto, comportava il raddoppio delle spese di mantenimento della famiglia; dall'altro nelle ingenti



spese sanitarie per i problemi [REDACTED] da cui è stata affetta la sig.ra Peluso.

Le scelte economiche sono state motivate da necessità essenziali e circostanze straordinarie, come la salute, il lavoro ed il sostentamento dignitoso: il verificarsi di tali circostanze, imprevedibili, ha comportato la necessità di fare accesso al credito.

Nel complesso i debiti sono stati assunti per far fronte a situazioni critiche e non per scopi frivoli, dimostrando i proponenti una certa diligenza, seppur condizionata dalle difficoltà.

Dall'attestazione CRIF di entrambi i coniugi (cfr.: **doc. 12-13 – attestazione CRIF Buglione e Peluso**) si evince con chiarezza il fatto che diversi prestiti sottoscritti siano stati estinti anche anticipatamente a dimostrazione della buona fede degli stessi nel sottoscrivere dei prestiti consapevoli di assumere la responsabilità di dover, poi, corrispondere le rate mensili per l'estinzione degli stessi.

Ebbene, si può ritenere che la condizione di sovraindebitamento si sia verificata indipendentemente dalla volontà e dal comportamento dei sigg.ri Buglione - Peluso, i quali, al contrario, hanno assunto le proprie obbligazioni con diligenza e con la volontà di adempierle correttamente, per poi ritrovarsi nella condizione attuale per cause e motivi esterni ed imprevedibili.

Alla luce di tutto quanto innanzi esposto si può ritenere che gli eventi evidenziati dai ricorrenti hanno inevitabilmente dato luogo al cd. shock, costringendo i debitori in una situazione di sovraindebitamento.

II

STATO DELL'INDEBITAMENTO

L'esposizione debitoria dei ricorrenti risulta essere la seguente, con indicazione dei relativi privilegi:

Sig. MARIO BUGLIONE

➤ **ING Bank N.V.** [contratto di mutuo Arancio n. 70500248466] (stipulato dal sig. Buglione e dalla sig.ra Peluso il 29/06/2018, importo finanziato € 200.000,00 da restituire in n. 360 rate mensili di € 857,30 per i primi 5 anni, e poi di € 1.068,31). Tale posizione non è altro che la surroga del precedente mutuo ipotecario contratto nell'anno 2013 con Chebanca!, acceso per



l'acquisto della casa familiare. Per quest'ultimo era prevista la restituzione della somma mutuata a tasso fisso per i primi 5 anni e poi a tasso variabile. Trascorsi i primi 5 anni, la rata mensile, con il tasso variabile, arrivava ad € 1.300,00 circa, diventando insostenibile per i coniugi. Da qui la necessità di optare per la surroga del mutuo contratto con l'accensione del mutuo ipotecario ING Bank N.V.. Come comunicato dall'Istituto di credito in riscontro alla richiesta di precisazione del credito trasmessa a mezzo pec dalla scrivente, il debito residuo è pari ad € 173.239,90 – PRIVILEGIO IMMOBILIARE. (cfr.: **doc. 14 -contratto di mutuo ING**)

➤ **Erario e Agente della Riscossione (AdER)** [cartelle esattoriali] Come da estratti ruolo trasmessi da AdER su richiesta della sottoscritta professionista, il sig. Buglione è debitore nei confronti del Concessionario per la Riscossione della somma complessiva di € 479,69 – PRIVILEGIO MOBILIARE. (cfr.: **doc. 15 – estratto ruolo**)

➤ **Findomestic Banca S.p.a.** [Linea di credito n. 10041464635284] (stipulato dal sig. Buglione il 06/08/2019, importo finanziato € 1.500,00 da restituire in rate mensili di € 60,00). Tale somma è stata utilizzata per le spese della famiglia, il debito residuo è pari ad € 748,03– CHIROGRAFO. (cfr.: **doc. 16 – contratto Findomestic**)

➤ **Findomestic Banca S.p.a.** [Scoperto conto corrente n. 03303174000255] (intestatari sig. Buglione e sig.ra Peluso - 06/08/2019), il debito residuo è pari ad € 71,04– CHIROGRAFO. (cfr.: **doc. 17 – contratto Findomestic**)

➤ **Dynamica Retail S.p.a.** [contratto di delega di pagamento n.72150] (stipulato dal sig. Buglione con decorrenza dall' 01/12/2020, somma finanziata € 30.481,00, montante € 37.920,00 da restituire in n. 120 rate mensili di € 316,00). Tale somma è stata utilizzata per il consolidamento di precedente delega di pagamento con Dynamica Retail e la residua somma di € 2.000,00 per il sostentamento della famiglia, il debito residuo è pari ad € 21.488,00 – CHIROGRAFO. (cfr.: **doc. 18 – contratto delega**)

➤ **Dynamica Retail S.p.a.** [contratto di cessione del quinto dello stipendio n.87990] (stipulato dal sig. Buglione con decorrenza dall' 01/09/2022, somma finanziata € 30.815,00, montante € 39.600,00 da restituire in n. 120 rate mensili di € 330,00). Della somma finanziata solo € 8.126,48 veniva accreditato al Buglione che veniva utilizzata per provvedere al pagamento della rata del mutuo, dei finanziamenti in corso e per il pagamento di tributi e spese quotidiane. La restante parte veniva utilizzata per l'estinzione di precedente cessione del quinto, il debito residuo è pari ad € 29.370,00 – CHIROGRAFO. (cfr.: **doc. 19 – contratto cessione**)



➤ **Findomestic Banca S.p.a.** [Prestito Personale n. 20221339934060] (stipulato dal sig. Buglione e dalla sig.ra Peluso il 19/07/2023, importo finanziato € 53.000,00 da restituire in n. 120 rate mensili di € 774,50). Tale somma è stata utilizzata in parte (€ 38.000,00 circa) per l'estinzione di altri finanziamenti con il medesimo istituto di credito (n. 20221187731367 e n. 20221087404241) ed in parte (€ 15.000,00 circa) per l'acquisto dell'auto intestata al sig. Buglione, ancora in uso allo stesso. Come comunicato dall'Istituto di credito in riscontro alla richiesta di precisazione del credito trasmessa a mezzo pec dalla scrivente, il debito residuo è pari ad € 49.883,40 – CHIROGRAFO. (cfr.: **doc. 20 – contratto Findomestic**)

➤ **Santander Consumer Bank S.p.a.** [Prestito Personale n. 17174023] (stipulato dal sig. Buglione e dalla sig.ra Peluso il 29/05/2024, importo finanziato € 11.322,00 da restituire in n. 84 rate mensili di € 187,96). Tale somma è stata utilizzata per l'estinzione del prestito personale n.16898956 con Santander Consumer Bank S.p.a. e la residua parte di € 3.315,00, per liquidità. Come comunicato dall'Istituto di credito in riscontro alla richiesta di precisazione del credito trasmessa a mezzo pec dalla scrivente, il debito residuo è pari ad € 11.036,90 – CHIROGRAFO.(cfr.: **doc. 18 – contratto Santander**)

Pertanto, l'esposizione debitoria del ricorrente, sig. Buglione, ammonta a un debito residuo € 286.317,00

Sig.ra CONCETTINA PELUSO

➤ **ING Bank N.V.** [contratto di mutuo Arancio n. 70500248466] (stipulato dal sig. Buglione e dalla sig.ra Peluso il 29/06/2018, importo finanziato € 200.000,00 da restituire in n. 360 rate mensili di € 857,30 per i primi 5 anni e poi di € 1.068,31). Tale posizione non è altro che la surroga del precedente mutuo ipotecario contratto nell'anno 2013 con Chebanca!, acceso per l'acquisto della casa familiare. Per quest'ultimo era prevista la restituzione della somma mutuata a tasso fisso per i primi 5 anni e poi a tasso variabile. Trascorsi i primi 5 anni, la rata mensile, con il tasso variabile, arrivava ad € 1.300,00 circa, diventando insostenibile per i coniugi. Da qui la necessità di optare per la surroga del mutuo contratto con l'accensione del mutuo ipotecario ING Bank N.V, il debito residuo è pari ad € 173.239,90 – PRIVILEGIO IMMOBILIARE. (cfr.: **doc. 14 – contratto mutuo**)



- **Findomestic Banca S.p.a.** [Scoperto conto corrente n. 03303174000255] (sottoscritto dal sig. Buglione e dalla sig.ra Peluso il 06/08/2019), il debito residuo è pari ad € 71,04– CHIROGRAFO. (cfr.: **doc. 15 – contratto Findomestic**)
- **Findomestic Banca S.p.a.** [Prestito Personale n. 20221339934060] (stipulato dal sig. Buglione e dalla sig.ra Peluso il 19/07/2023, importo finanziato € 53.000,00 da restituire in n. 120 rate mensili di € 774,50). Tale somma è stata utilizzata in parte (€ 38.000,00 circa) per l'estinzione di altri finanziamenti con il medesimo istituto di credito (n. 20221187731367 e n. 20221087404241) ed in parte (€ 15.000,00 circa) per l'acquisto dell'auto intestata al sig. Buglione, ancora in uso allo stesso, il debito residuo è pari ad € 49.883,40 – CHIROGRAFO. (cfr.: **doc. 16 – contratto Findomestic**)
- **ING Bank N.V.** [prestito Arancio n. 10101074846] (stipulato dalla sig.ra Peluso il 20/07/2023, importo finanziato € 3.000,00 da restituire in n. 96 rate mensili di € 46,40). Tale somma è stata utilizzata per sostenere spese mediche, il debito residuo è pari ad € 2.616,15 – CHIROGRAFO. (cfr.: **doc. 22- contratto ING Bank N.V.**)
- **Findomestic Banca S.p.a.** [Linea di credito con Carta Revolving n. 20221256155104] (stipulato dalla sig.ra Peluso il 12/09/2023, importo finanziato € 3.000,00 da restituire in rate mensili di € 226,97). Tale somma è stata utilizzata per liquidità per provvedere ai bisogni quotidiani, il debito residuo è pari ad € 4.052,24– CHIROGRAFO. (cfr.: **doc. 23 – contratto Findomestic**)
- **Santander Consumer Bank S.p.a.** [Prestito Personale n. 17174023] (stipulato dal sig. Buglione e dalla sig.ra Peluso il 29/05/2024, importo finanziato € 11.322,00 da restituire in n. 84 rate mensili di € 187,96). Tale somma è stata utilizzata per l'estinzione del prestito personale n.16898956 con Santander Consumer Bank S.p.a. e la residua parte di € 3.315,00, per liquidità, il debito residuo è pari ad € 11.036,90 – CHIROGRAFO.(cfr.: **doc. 18 – contratto Santander**)

Pertanto, l'esposizione debitoria della ricorrente, sig.ra Peluso, ammonta ad un totale debito residuo € 240.899,63.

L'esposizione debitoria complessiva accertata in capo ai coniugi sigg.ri Buglione e Peluso è pari ad € 292.985,39, che pesa mensilmente sul bilancio familiare con una rata media pari ad € 3.014,34.

Tali obbligazioni si sono rivelate insostenibili per i debitori in ragione delle attuali disponibilità reddituali.



Alla luce di quanto detto, palese appare la condizione di sovraindebitamento in cui i ricorrenti si trovano attualmente, essendovi un divario enorme tra il patrimonio attivo ed il monte debiti.

III

SITUAZIONE FAMILIARE, ECONOMICA E PATRIMONIALE

L'impossibilità di adempiere le obbligazioni assunte dai ricorrenti è reale ed è dimostrata dai seguenti elementi:

A) composizione del nucleo familiare dei ricorrenti.

Come si evince dal certificato dello stato di famiglia estratto dall'ANPR, il nucleo familiare si compone di tre persone: i ricorrenti Buglione Mario e Peluso Concettina, e il figlio maggiorenne

██████████ (cfr.: **doc. 24 – stato di famiglia**)

Il sig. Buglione è Assistente Capo Coordinatore presso la Polizia Penitenziaria e dalle ultime buste paga si evince che percepisce uno stipendio medio mensile di circa € 2.000,00, attualmente gravato da cessione del quinto e delega di pagamento, per una trattenuta complessiva di € 646,00. (cfr.: **doc. 25 – buste paga Buglione**)

Si specifica altresì che:

- a) Buglione Mario non risulta essere protestato come da visura protesti che si allega; (cfr.: **doc. 26 – visura protesti Buglione**)
- b) Buglione Mario è titolare di finanziamento per credito al consumo come da visura Crif che si allega; (cfr.: **doc. 12 – visura CRIF Buglione**)
- c) Buglione Mario non è titolare di alcun finanziamento di impresa come risulta dalla centrale rischi presso Banca d'Italia che si allega.

La sig.ra Peluso è impiegata presso la società Eco S.r.l. con contratto a tempo pieno ed indeterminato e dalle ultime buste paga si evince che percepisce uno stipendio medio mensile di circa € 1.460,00. (cfr.: **doc. 27 – buste paga Peluso**)

Si specifica altresì che:

- a) Peluso Concettina non risulta essere protestata come da visura protesti che si allega; (cfr.: **doc. 28 – visura protesti**)



b) Peluso Concettina è titolare di finanziamento per credito al consumo come da visura Crif che si allega; (cfr.: **doc. 13 – visura CRIF Peluso**)

c) Peluso Concettina non è titolare di alcun finanziamento di impresa come risulta dalla centrale rischi presso Banca d'Italia che si allega.

Il figlio, [REDACTED] dal mese di marzo c.a. ha raggiunto la sua indipendenza essendosi trasferito nelle marche per ragioni di lavoro.

B) delle attività del nucleo familiare.

Per tanto i redditi dei ricorrenti possono essere così riassunti:

ANNO DI RIFERIMENTO C.U.	REDDITO MARIO BUGLIONE		REDDITO CONCETTINA PELUSO		REDDITO FAMILIARE COMPLESSIVO	
	ANNUO	12 MENS.	ANNUO	12 MENS.	ANNUO	12 MENS.
2022 (redditi 2021)	€ 26.012,18	€ 2.167,68	€ 17.731,09	€ 1.477,59	€ 43.743,27	€ 3.645,27
2023 (redditi 2022)	€ 25.372,53	€ 2.114,37	€ 18.987,35	€ 1.582,27	€ 44.359,88	€ 3.696,65
2024 (redditi 2023)	€ 26.249,45	€ 2.187,45	€ 19.674,97	€ 1.639,58	€ 45.924,42	€ 3.827,03
2025 (redditi 2024)	€ 26.064,13	€ 2.172,01	€ 19.885,73	€ 1.657,14	€ 45.949,86	€ 3.829,15

Dal confronto di tali importi, quindi, risulta evidente la condizione di sovraindebitamento e la conseguente impossibilità oggettiva dei ricorrenti di far fronte agli impegni finanziari assunti e di provvedere, contestualmente, ai fabbisogni della propria famiglia. Il tutto come da tabella che segue:

	ENTRATE MENSILI	USCITE MENSILI
IMPEGNI FINANZIARI		€ 3.014,34
SPESE MENSILI MEDIE		€ 1.652,00
STIPENDIO SIG. BUGLIONE (CU 2025 su 12 mensilità)	€ 2.172,01	
STIPENDIO SIG.RA PELUSO (CU 2025 su 12 mensilità)	€ 1.657,14	
TOTALE	€ 3.829,15	€ 4.666,34
SALDO / SQUILIBRIO FINANZIARIO: € 3.829,15 - € 4.666,34 = - € 837,19		

C) del patrimonio dei ricorrenti.

Il patrimonio attivo del sig. **MARIO BUGLIONE** è così composto:

- Patrimonio Immobiliare



Il sig. Buglione è intestatario del seguente bene:

Quota al 50% dell'immobile sito in Casamarciano (NA) alla via San Clemente n.10, riportato nel Catasto al foglio 1, numero 388, sub.13, categoria A/2 di 6,5 vani catastali, mq 209, il cui valore commerciale, come da indicazioni OMI, è di € 170.000,00 circa (pro quota € 86.000,00 circa). (cfr.: **doc. 29 – visura catastale**)

- Patrimonio Mobiliare

Il sig. Buglione è proprietario del seguente bene mobile registrato:

- Autovettura tg. FE908YL, immatricolata il 09/09/2016, il cui valore commerciale è di circa € 3.000,00; (cfr.: **doc. 30 – visura PRA**)

- Fonti di reddito

Il sig. Buglione è Assistente Capo Coordinatore presso la Polizia Penitenziaria e dalle ultime buste paga si evince che percepisce uno stipendio medio mensile di circa € 2.000,00, attualmente gravato da cessione del quinto e delega di pagamento, per una trattenuta complessiva di € 646,00.

Il patrimonio attivo della sig.ra **CONCETTINA PELUSO** è così composto:

- Patrimonio Immobiliare

La sig.ra Peluso è intestataria del seguente bene:

Quota al 50% dell'immobile sito in Casamarciano (NA) alla via San Clemente n.10, riportato nel Catasto al foglio 1, numero 388, sub.13, categoria A/2 di 6,5 vani catastali, mq 209, il cui valore commerciale, come da indicazioni OMI, è di € 170.000,00 circa (pro quota € 86.000,00 circa). (cfr.: **doc. 31 – visura catastale**)

- Patrimonio Mobiliare

La sig.ra Peluso non è proprietaria di beni mobili registrati.

Si evidenzia che la sig.ra Peluso, vista la scarsa disponibilità economica, non potendosi permettere l'acquisto di un'autovettura necessaria per recarsi sul posto di lavoro, ha deciso di noleggiare un'autovettura (in convezione con l'azienda in cui lavora) supportando la spesa mensile di € 297,00. (cfr.: **doc. 32 – contratto noleggio**)

- Fonti di reddito

La sig.ra Peluso è impiegata presso la società Eco S.r.l. con contratto a tempo pieno ed indeterminato e dalle ultime buste paga si evince che percepisce uno stipendio medio mensile di circa € 1.460,00.



D) spese mensili sostenute dai ricorrenti:

SPESA	IMPORTO
Luce	€ 100,00
Gas	€ 85,00
Acqua	€ 40,00
Tari	€ 20,00
Telefono fisso e cellulari	€ 60,00
Oneri condominiali	€ 50,00
Noleggio auto Peluso	€ 297,00
Assicurazione e bollo auto Buglione	€ 100,00
Spese carburante	€ 100,00
Spese sanitarie	€ 200,00
Vitto	€ 500,00
Spese extra	€ 100,00
TOTALE	€ 1.652,00

La complessiva somma di € 1.652,00 mensili è certamente congrua considerando quale parametro di riferimento i valori relativi alla spesa media mensile per consumi elaborati dall'Istat nella sua ultima pubblicazione che evidenzia che per un nucleo familiare composto da due componenti di età compresa tra 35 e 64 anni, la spesa media mensile è pari ad € 3.119,87, somma significativamente superiore a quella indicata dai debitori.

Si ritengono, pertanto, congrue e contenute le spese indicate dagli istanti per il sostentamento del nucleo familiare.

IV

SUL COMPORTAMENTO DEI SOGGETTI FINANZIATORI

Analizzando la situazione debitoria dei ricorrenti non si può trascurare l'analisi del comportamento tenuto dagli Istituti finanziari che continuavano a concedere prestiti al consumo agli stessi, nonostante il fatto che alcuni prestiti fossero stati concessi per l'estinzione di quelli precedenti, per i quali risultavano ormai morosi. Per tanto la concessione del prestito non aveva una funzione liberatoria per i ricorrenti ma li induceva a contrarre nuove obbligazioni, in alcuni casi più gravose ed onerose delle precedenti, che aggravavano la loro posizione debitoria piuttosto che alleggerirla.

Infatti, l'art. art. 68, co. 3, C.C.I.I. prevede un ulteriore adempimento da parte del Gestore, il quale nella propria relazione deve indicare "se il soggetto finanziatore, ai fini della



concessione del finanziamento, abbia tenuto conto del merito creditizio del finanziato, valutato in relazione al suo reddito disponibile, dedotto l'importo necessario a mantenere un dignitoso stile di vita. A tal fine si ritiene idonea una quantificazione non inferiore all'ammontare dell'assegno sociale moltiplicato per un parametro corrispondente al numero dei componenti il nucleo familiare della scala di equivalenza dell'ISEE di cui al D.P.R. n.159/2013”.

Sul punto occorre precisare che l'art. 124 bis TUB prevede che “prima della conclusione del contratto di credito, il finanziatore valuta il merito creditizio del consumatore sulla base di informazioni adeguate, se del caso fornite dal consumatore stesso e ove necessario, ottenute consultando una banca dati pertinente.”

Vi è, dunque, uno specifico obbligo del finanziatore il quale deve acquisire informazioni relative alla situazione finanziaria del richiedente prima di erogare un finanziamento. La ratio della disposizione è quella di tutelare sia interessi privatistici, mediante la tutela del consumatore, il quale deve essere posto nelle condizioni di prendere una decisione informata e consapevole in merito alla conclusione del contratto, che pubblicistici, connessi al mercato creditizio. In coerenza con la predetta ratio l'intermediario, sulla base delle informazioni di cui può disporre, deve, pertanto, negare il finanziamento nel caso in cui sia necessario per la tutela degli interessi protetti dal proprio ufficio. Pertanto, il sovraindebitamento derivante dalla stipula di un contratto di finanziamento in violazione dell'art. 124-bis T.U.B. è riconducibile eziologicamente proprio e solo all'intermediario finanziario. Il consumatore non può, dunque, essere ritenuto in colpa per essersi rivolto all'intermediario ed aver fatto affidamento sulla capacità di quest'ultimo di valutare il proprio merito creditizio.

Il CCII attribuisce rilevanza al comportamento assunto dal finanziatore nell'erogazione del credito ai fini dell'ammissibilità o meno del consumatore alle procedure di composizione della crisi “Ne consegue che il comportamento del creditore che abbia concesso il credito al consumatore non può non rilevare ai fini del vaglio in sede giudiziale del grado della colpa del consumatore, evidenziando, peraltro, che il consumatore è ontologicamente posto in una condizione di asimmetria informativa e che spetta unicamente al creditore la scelta di erogare o meno il credito” (cfr. sentenza n.109/2024 del 23/10/2024, Tribunale di Nola, dott.ssa Federica Peluso).

Un ruolo fondamentale, quindi, è stato svolto dalle società di finanziamento per quanto atteneva alla valutazione del c.d. merito creditizio ex art. 124 bis TUB per cui è da ritenersi



sussistere la meritevolezza, sul presupposto che le finanziarie hanno continuato a finanziare gli istanti, tenuto conto della regola di cui all'art. 124-bis del Testo Unico Bancario, che imponeva alle stesse la verifica del merito creditizio.

In merito, gli elementi da considerare, in ossequio al richiamato articolo, per verificare se il soggetto finanziatore abbia o meno tenuto conto del merito creditizio sono:

- importo del finanziamento in verifica;
- importi ulteriori finanziamenti ottenuti in precedenza;
- numero dei componenti il nucleo familiare, risultanti dal certificato di stato di famiglia;
- reddito netto dei componenti il nucleo familiare, risultanti dall'ultimo Modello Unico, 730 o CU:
- importo assegno sociale, che indica l'importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita del nucleo familiare, reperibile per ogni annualità sul sito www.inps.it;
- scala di equivalenza ISEE, pari a: 1 per 1 componente il nucleo familiare; 1,57 per 2 componenti; 2,04 per 3 componenti; 2,46 per 4 componenti; 2,85 per 5 componenti il nucleo familiare;
- assegno sociale parametrato al numero dei componenti del nucleo familiare, che si ottiene moltiplicando l'importo dell'assegno sociale per il parametro della scala di equivalenza ISEE dei componenti il nucleo familiare.

Ciò posto, di seguito la tabella che analizza la valutazione del merito creditizio per entrambi i proponenti

VALUTAZIONE MERITO CREDITIZIO SIG. MARIO BUGLIONE

Rapporto Finanziario	Data di stipula	Reddito Mensile	Rata Mensile	Spese Nucleo Familiare (3 persone)	Finanziamenti preesistenti	Rata massima finanziabile	Incapacità alla restituzione	Violazione Merito creditizio
Mutuo Arancio n.8466 ING Bank NV Buglione - Peluso	29.06.2018	€ 1.898,00	€ 857,30 (pro quota € 428,65)	€ 1.014,72 (pro quota € 507,36)	-	€ 1.390,64	€ 961,99	Si
Delega di Pagamento n.72105 Dynamica Retail S.p.a. Buglione	10.09.2020	€ 1.866,15 ¹	€ 316,00	€ 1.030,02 (pro quota € 515,01)	€ 980,65	€ 370,49	€ 54,49	Si



CQS n. 87990 Dynamica Retail S.p.a. Buglione	01.09.2022	€ 1.863,80 ²	€ 330,00	€ 1.048,54 (pro quota € 524,27)	€ 1.482,65	€ - 143,12	€ - 473,12	No
P.p.n. 34060 Findomestic Banca S.p.a. Buglione - Peluso	19.07.2023	€ 1.962,00 ³	€ 744,50 (pro quota € 372,25)	€ 1.026,67 (pro quota € 513,33)	€ 1.355,15	€ 93,52	€ - 278,73	No
P.p.n.4023 Santander Consumer Bank S.p.a. Buglione Peluso	29.05.2024	€ 2.004,06 ⁴	€ 187,26 (pro quota € 93,63)	€ 1.090,19 (pro quota € 545,09)	€ 1.592,40	€ - 133,43	€ - 227,06	No

VALUTAZIONE MERITO CREDITIZIO SIG.RA CONCETTINA PELUSO

Rapporto Finanziario	Data di stipula	Reddito Mensile	Rata Mensile	Spese Nucleo Familiare (3 persone)	Finanziamenti preesistenti	Rata massima finanziabile	Incapacità alla restituzione	Violazione Merito creditizio
Mutuo Arancio n.8466 ING Bank NV Buglione - Peluso	29.06.2018	€ 1.417,25	€ 857,30 (pro quota € 428,65)	€ 1.014,72 (pro quota € 507,36)	-	€ 909,89	€ 481,24	Si
P.p.n. 34060 Findomestic Banca S.p.a. Buglione - Peluso	19.07.2023	€ 1.462,00 ⁵	€ 744,50 (pro quota € 372,25)	€ 1.026,67 (pro quota € 513,33)	€ 626,15	€ 322,52	€ - 49,73	No
Prestito Arancio n.4846 ING Bank NV Peluso	20.07.2023	€ 1.462,00	€ 46,40	€ 1.026,67 (pro quota € 513,33)	€ 998,40	€ - 49,73	€ - 96,33	No
P.p.n.4023 Santander Consumer Bank S.p.a. Buglione Peluso	29.05.2024	€ 1.462,00 ⁶	€ 187,26 (pro quota € 93,63)	€ 1.090,19 (pro quota € 545,09)	€ 952,80	€ -35,89	€ -129,52	No

Evidente appare, quindi, l'incapacità finanziaria in capo ai ricorrenti di far fronte ad un nuovo prestito ma, ciò nonostante, Dynamica Retail S.p.a., Findomestic Banca S.p.a., ING Bank NV e Santander Consumer Bank S.p.A concedevano nuovi finanziamenti in palese violazione dei principi di cui all'art.124 bis TUB e, pertanto, ai sensi dell'art.69, comma 2 CCII detti istituti finanziari non potranno presentare opposizione o reclamo in sede di omologa per contestare la convenienza della proposta.

È indubbio che tale comportamento ha, di fatto, comportato un aggravamento dell'esposizione debitoria dei proponenti. Può concludersi che gli istanti non hanno colposamente determinato il sovraindebitamento per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali, avendo domandato l'accesso al mercato creditizio tramite intermediari qualificati i quali avevano gli strumenti e le informazioni per valutare il merito creditizio dei richiedenti.

Alla luce di tutto quanto sopra, si ritiene necessario intervenire sulla massa debitoria per



consentire ai debitori un ritorno *in bonis*.

V

PROPOSTA DI PIANO DEL CONSUMATORE

Alla luce di tutto quanto sopra esposto e precisato siamo a formulare la seguente proposta di piano del consumatore in favore dei ricorrenti.

La stessa esclude dal piano, ai sensi dell'art. 67 comma 5 C.C.I.I., la posizione debitoria nei confronti di Ing Bank N.V., a titolo di mutuo ipotecario n. 70500248466, in regolare ammortamento, le cui rate saranno pagate secondo le originarie scadenze e con la durata prefissata.

La proposta *de qua* contiene la falcidia e la ristrutturazione dei debiti derivanti da contratti di finanziamento ed il pagamento integrale delle posizioni con privilegio mobiliare mediante il pagamento di una rata fissa mensile di € 815,80 per n.73 mesi. Tenendo conto delle effettive capacità reddituali del nucleo familiare e delle spese necessarie al suo fabbisogno, tale somma risulterebbe adeguata e sostenibile per i debitori.

In particolare: essendo le entrate complessive della famiglia pari a circa € 3.460,00 (costituite dalla somma dello stipendio del sig. Buglione, pari a circa € 2.000,00 mensili, e dello stipendio della sig.ra Peluso, pari a circa € 1.460,00 mensili) e visto che la somma necessaria per il dignitoso sostentamento del nucleo familiare così come indicato dai proponenti è di circa € 1.652,00 (somma congrua per un nucleo familiare composto da 2 persone), la differenza tra entrate ed uscite è pari ad € 1.808,00 [€ 3.460,00 - € 1.652,00 = € 1.808,00].

Da tale somma dovrà essere detratto l'importo della rata del mutuo ipotecario, escluso dal piano e in normale ammortamento, pari ad € 1.070,00, pur cui la somma a disposizione sarà pari ad € 738,00 [€ 1.808,00 - € 1.070,00 = € 738,00].

La somma di € 700,00, imputata a rata mensile per la ristrutturazione dei debiti del consumatore, risulta sostenibile e fattibile.

Così come prospettato, quindi, il piano sembra essere sostenibile per i proponenti, atteso che gli stessi offrono sufficienti garanzie date dall'attivo messo a disposizione dei creditori per ripianare i loro debiti ed è connotato da stabilità, essendo i ricorrenti percettori di stipendio.



Il piano proposto prevede il pagamento di n. 52 rate senza soluzione di continuità da € 700,00, ad eccezione dell'ultima di importo pari ad € 184,73, ciascuna da corrispondere, con cadenza mensile entro la fine di ogni mese, per 4 anni e 4 mesi.

Il piano tiene conto del soddisfo di ogni credito, in base ai privilegi vantati e prevede:

- Il pagamento integrale dei crediti prededucibili generali ai sensi e per gli effetti dell'art.6 C.C.I.I., di cui:
 - € 7.901,21 quale compenso concordato per l'O.C.C. (dal quale detrarre la somma di € 1.000,00 versata in acconto per l'avvio della procedura), che sarà soddisfatto al 75% in prededuzione mediante il versamento di n. 13 rate a partire dal 1° mese dall'omologazione, mentre il saldo sarà versato in n.5 rate (n.48 a n.52) e liquidato dal Giudice all'esito della procedura, salvo diversa determinazione del Giudice;
 - € 3.650,00 quale compenso concordato per l'Advisor legale, avv. Cristina Miele, che sarà soddisfatto in prededuzione mediante il versamento di n. 13 rate a partire dal 1° mese dall'omologazione;
 - Il pagamento nella misura del 100% dei debiti di natura privilegiata mobiliare verso Agenzia delle Entrate Riscossione, in virtù della natura dei tributi, quantificati complessivamente in € 479,69, che sarà soddisfatto mediante il versamento di n. 1 rata, il 13° mese dall'omologazione.
- Lo stralcio dei crediti chirografari vantati da Findomestic Banca S.p.a., ING Direct N.V., Dinamica Retail S.p.a. e Santander Consumer Bank S.p.a. per l'importo complessivo di € 119.265,80 che saranno soddisfatti in percentuale al 20% (in considerazione anche della violazione del merito creditizio), per complessivi € 23.853,16, mediante versamento di n.36 rate mensili a partire dal 13° mese dall'omologazione.

Per facilitazione di consultazione, si riporta la seguente tabella

	Totale credito in €	% sudd.	Credito soddisfatto in €	Liquidato in prededuzione in €	Liquidato privilegiato in €	Liquidato chirografario in €
SOMME DISPONIBILI						
Costi procedura		100%				
Compenso OCC	6.901,21	100%	6.901,21	6.901,21	0,00	0,00
Compenso Advisor	3.650,00	100%	3.650,00	3.650,00	0,00	0,00
Tot. costi procedura	10.551,21		10.551,21	10.551,21	0,00	0,00
Creditori privilegiati su mobili		100%				
AdER	479,69	100%	479,69		479,69	
Tot. cred. privilegiati mobiliari	479,69		479,69		479,69	
Creditori chirografari		20%				
Findomestic Banca S.p.a. (l.c.35284)	748,03	20%	149,61			149,61



Findomestic Banca S.p.a. (c/c 0255)	71,04	20%	14,21	14,21
Findomestic Banca S.p.a. (p.p.34060)	49.883,40	20%	9.976,68	9.976,68
Findomestic Banca S.p.a. (c.r.55104)	4.052,24	20%	810,44	810,44
ING Direct N.V. (p.p. 74846)	2.616,15	20%	523,23	523,23
Dynamica Retail S.p.a. (del.72105)	21.488,00	20%	4.297,60	4.297,60
Dynamica Retail S.p.a. (cqs 87990)	29.370,00	20%	5.874,00	5.874,00
Santander Consumer Bank S.p.a.74023	11.036,90	20%	2.207,38	2.207,38
Tot. creditori chirografari	119.265,80		23.853,15	23.853,15
Totale			34.884,05	10.551,21
			479,69	23.853,15

Il tutto, come riportato del seguente piano di ammortamento:

ANNO 1															
Creditore	Debito residuo iniziale	Mese 1	Mese 2	Mese 3	Mese 4	Mese 5	Mese 6	Mese 7	Mese 8	Mese 9	Mese 10	Mese 11	Mese 12	Rientro annuale	Debito residuo finale
Prededuzione															
OCC (75%)	4.925,90	402,07	402,07	402,07	402,07	402,07	402,07	402,07	402,07	402,07	402,07	402,07	402,07	4.824,84	101,06
Advisor	3.650,00	297,93	297,93	297,93	297,93	297,93	297,93	297,93	297,93	297,93	297,93	297,93	297,93	3.575,16	74,84
Totale prededuzione	8.575,90														175,90
Totale versato		700,00	8.400,00												

ANNO 2															
Creditore	Debito residuo iniziale	Mese 1	Mese 2	Mese 3	Mese 4	Mese 5	Mese 6	Mese 7	Mese 8	Mese 9	Mese 10	Mese 11	Mese 12	Rientro annuale	Debito residuo finale
Prededuzione															
OCC (75%)	101,06	101,06												101,06	0,00
Advisor	74,84	74,84												74,84	0,00
Totale prededuzione	175,90														
Privilegiati Mobiliari															
AdER	479,69	479,69												479,69	0,00
Totale priv. mobiliari	479,69														
Creditori Chirografari															
Findomestic Banca S.p.a.	10.950,94	20,39	321,36	321,36	321,36	321,36	321,36	321,36	321,36	321,36	321,36	321,36	321,36	3.555,35	7.395,59
ING Direct NV	523,23	0,97	15,35	15,35	15,35	15,35	15,35	15,35	15,35	15,35	15,35	15,35	15,35	169,82	353,41
Dynamica Retail S.p.a.	10.171,60	18,94	298,49	298,49	298,49	298,49	298,49	298,49	298,49	298,49	298,49	298,49	298,49	3.302,33	6.869,27
Santander Cons.Bank S.p.a.	2.207,38	4,11	64,78	64,78	64,78	64,78	64,78	64,78	64,78	64,78	64,78	64,78	64,78	716,69	1.490,69
Tot. Chirografari	23.853,16														16.108,96
Totale versato		700,00	8.400,00												

ANNO 3															
Creditore	Debito residuo iniziale	Mese 1	Mese 2	Mese 3	Mese 4	Mese 5	Mese 6	Mese 7	Mese 8	Mese 9	Mese 10	Mese 11	Mese 12	Rientro annuale	Debito residuo finale
Creditori Chirografari															
Findomestic Banca S.p.a.	7.395,59	321,36	321,36	321,36	321,36	321,36	321,36	321,36	321,36	321,36	321,36	321,36	321,36	3.856,32	3.539,27
ING Direct NV	353,41	15,35	15,35	15,35	15,35	15,35	15,35	15,35	15,35	15,35	15,35	15,35	15,35	184,20	169,21
Dynamica Retail S.p.a.	6.869,27	298,49	298,49	298,49	298,49	298,49	298,49	298,49	298,49	298,49	298,49	298,49	298,49	3.581,88	3.287,39
Santander Cons.Bank S.p.a.	1.490,69	64,78	64,78	64,78	64,78	64,78	64,78	64,78	64,78	64,78	64,78	64,78	64,78	777,36	713,33
Tot. Chirografari	16.108,96														7.709,20
Totale versato		700,00	8.400,00												



ANNO 4																
Creditore	Debito residuo iniziale	Mese 1	Mese 2	Mese 3	Mese 4	Mese 5	Mese 6	Mese 7	Mese 8	Mese 9	Mese 10	Mese 11	Mese 12	Rientro annuale	Debito residuo finale	
Creditori Chirografari																
Findomestic Banca S.p.a.	3.539,27	321,36	321,36	321,36	321,36	321,36	321,36	321,36	321,36	321,36	321,36	321,36	321,36	4,31	3.539,27	0,00
ING Direct NV	169,21	15,35	15,35	15,35	15,35	15,35	15,35	15,35	15,35	15,35	15,35	15,35	15,35	0,36	169,21	0,00
Dynamica Retail S.p.a.	3.287,39	298,49	298,49	298,49	298,49	298,49	298,49	298,49	298,49	298,49	298,49	298,49	298,49	4,00	3.287,39	0,00
Santander Cons.Bank S.p.a.	713,33	64,78	64,78	64,78	64,78	64,78	64,78	64,78	64,78	64,78	64,78	64,78	64,78	0,75	713,33	0,00
Tot. Chirografari	7.709,20															0,00
OCC (25%)	2.975,31													690,58	690,58	2.284,73
Totale versato		700,00	8.400,00													

ANNO 5															
Creditore	Debito residuo iniziale	Mese 1	Mese 2	Mese 3	Mese 4	Mese 5	Mese 6	Mese 7	Mese 8	Mese 9	Mese 10	Mese 11	Mese 12	Rientro annuale	Debito residuo finale
OCC (25%)	2.284,73	700,00	700,00	700,00	184,73										0,00
Totale versato		700,00	700,00	700,00	184,73									2.284,73	

Si ritiene che la proposta sia in linea con la ratio della normativa sul sovraindebitamento, anche con riferimento ai tempi di sua esecuzione che sembrano essere ragionevoli (anche alla luce della recente giurisprudenza di legittimità) in relazione alla condizione economica dei debitori istanti e la volontà di estinguere, sia pure nei tempi e modi sopra indicati, ogni posizione debitoria.

I tempi sono condizionati dalla messa a disposizione in favore dei creditori della somma mensile di € 700,00 che appare giustificata in quanto le parti proponenti il piano hanno indicato le spese necessarie per il sostentamento della famiglia, che si ritengono congrue, in € 1.652,00 e che continueranno a pagare la rata del mutuo ipotecario, in normale ammortamento.

Tanto premesso, argomentato e precisato, i ricorrenti *ut supra* rappresentati, difesi e domiciliati

CHIEDONO

Che Ill.mo Giudice del Tribunale di Nola, svolte le formalità di rito, ritenuti sussistenti i requisiti soggettivi ed oggettivi per l'accesso alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento ai sensi della Legge 3/2012,

Voglia ammettere i ricorrenti, Buglione Mario e Peluso Concettina, alla procedura di piano del consumatore e, conseguentemente, fissi con decreto l'udienza ex art 12 bis L.3/12 disponendo le comunicazioni di rito a cura dell'OCC della proposta e del decreto, con l'avvertimento dei provvedimenti che il Tribunale potrà adottare ai sensi dell'art. 10, comma 3, L. 3/2012.



CHIEDONO

altresì, che il Giudice adito disponga l'impossibilità di iniziare o proseguire azioni esecutive individuali, da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore, fino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventerà definitivo, a pena di nullità, atteso che ciò potrebbe pregiudicare la fattibilità del piano medesimo.

DICHIARI

Infine, la sospensione della decorrenza degli interessi legali e/o convenzionali.

In via istruttoria si allega la seguente documentazione:

1. domanda di avvio della procedura di sovraindebitamento;
la ricevuta di accettazione
1b ricevuta di consegna
2. relazione del gestore della crisi, avv. Federica Vanacore;
3. certificato di matrimonio;
4. certificati medici procreazione assistita;
5. certificazione medica carcinoma 2010 di Peluso Concettina;
6. certificazione medica carcinoma 2014 Peluso Concettina;
7. certificazione medica resettoscopia Peluso Concettina;
8. atto notarile acquisto prima casa del 2013;
9. contratto di mutuo ipotecario;
10. certificati medici depressione Peluso Concettina;
11. cartelle cliniche interventi Peluso Concettina;
12. attestazione CRIF Buglione Mario;
13. attestazione CRIF Peluso Concettina;
14. contratto di mutuo ipotecario ING Bank N.V. del 2018;
15. estratto ruolo AdE per Buglione Mario;
16. contratto prestito Findomestic del 2019;
17. contratto Findomestic del 2019;
18. contratto delega Dinamica Retail spa per Buglione;
19. contratto cessione Dinamica Retail spa per Buglione;
20. contratto Findomestic del 2023;
21. contratto Santander del 2024;



22. contratto ING Bank N.V. del 2024;
23. contratto Findomestic con carta revolving;
24. certificato di stato di famiglia;
25. buste paga Buglione;
26. visura protesti Buglione;
27. buste paga Peluso;
28. visura protesti Peluso;
29. visura catastale Buglione;
30. visura PRA Buglione;
31. visura catastale Peluso;
32. contratto di noleggio lungo termine Peluso.

Con espressa riserva di apportare modifiche e/o integrazioni alla proposta di accordo, entro il termine di cui all'art. 9 comma 3-ter L.3/12, che il Giudice riterrà di voler eventualmente concedere.

Si dichiara che ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 e successive modifiche, in relazione alla materia del presente ricorso l'importo del contributo unificato di € 98,00 e la marca per diritti di € 27,00. S.J.

Maddaloni, 30.04.2025

Avv. Giuseppe Di Paola

Avv. Cristina Miele

Il presente documento è firmato digitalmente dall'Avv. Cristina Miele





TRIBUNALE DI NOLA
SECONDA SEZIONE CIVILE
UFFICIO PROCEDURE CONCORSUALI

PROCEDURA DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL CONSUMATORE RG. 145-1/2025

Il Giudice Designato con provvedimento dal Presidente di Sezione ha emesso il seguente

**DECRETO DI APERTURA DEL PROCEDIMENTO DI OMOLOGAZIONE DEL PIANO
DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL CONSUMATORE EX ART. 70 CC.II.**

visto il ricorso per l'omologazione del piano del consumatore depositato da **Mario Buglione**, nato a Cimitile (NA) il 20/06/1971 C.F. BGLMRA71H20C697H e **Concettina Peluso**, nata a Nola (NA) il 10/09/1972 C.F. PLSCCT72P50F924N, entrambi residenti in Casamarciano (NA) alla via San Clemente n. 10, rappresentati e difesi dall'**avv. Cristina Miele** (c.f.: MLICST85B59H892P) del Foro di Napoli, elettivamente domiciliati presso lo Studio Legale Di Paola-Miele in Maddaloni (CE) alla via Mastrantuono n. 28, tramite l'OCC incaricato, in persona del Gestore della crisi Avv. Federica Vanacore;

ritenuta la competenza territoriale di questo Tribunale, atteso che i ricorrenti risiedono in Casamarciano (NA);

rilevato che gli istanti sono membri della stessa famiglia e, in quanto tali, legittimati alla proposizione di un unico progetto di risoluzione della crisi da sovraindebitamento in quanto conviventi ex art. 66 comma I CCII;

rilevato che gli istanti sono qualificabili come consumatori ai sensi dell'art. 2, lettera e), CCII dal momento che non svolgono alcuna attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale;

rilevato, altresì, che i ricorrenti non sono assoggettabili alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;

rilevato che non sussistono le condizioni ostative di cui all'art. 69 CCII, in quanto i ricorrenti non sono già stati esdebitati nei cinque anni precedenti la domanda, non hanno già beneficiato dell'esdebitazione per due volte, nè hanno determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode, dal momento che la genesi del sovraindebitamento appare da rinvenire, come rilevato dal gestore nella propria relazione, nel progressivo aumento delle spese per far fronte alle



necessità familiari e soddisfare i bisogni primari essenziali dei suoi componenti, come il diritto alla salute e ad un'esistenza dignitosa, situazione che si è aggravata a causa dei problemi [REDACTED] [REDACTED] nonché del raddoppiamento delle spese di sostentamento familiare causate dall'acquisto dell'immobile adibito a casa familiare a Casamarciano e dal contestuale trasferimento lavorativo del ricorrente a Prato (nella relazione dell'occ a pag. 3-4 si legge: *“i loro problemi economici hanno avuto origine subito dopo il matrimonio quando riscontravano l'esistenza di [REDACTED]*

[REDACTED] *Nonostante la stabilità economica, la famiglia faceva accesso al credito per sostenere gli ingenti costi [REDACTED] I proponenti riuscivano a sostenere i ratei dei finanziamenti. Nel frattempo i coniugi acquistavano un immobile in Casamarciano al fine di adibirlo a casa familiare ma, successivamente, il sig. Buglione, appartenente al corpo della Polizia Penitenziaria, veniva trasferito a Prato per ben 23 anni. Ciò, inevitabilmente, raddoppiava le spese per il mantenimento familiare alle quali si andavano ad aggiungere quelle di trasferta. L'allontanamento forzato dei coniugi causava un forte stress emotivo in entrambi, sfociato poi in [REDACTED]*

La situazione, già complicata sia dal punto di vista economico che psicologico, si aggravava a causa delle condizioni di salute della sig.ra Peluso. Quest'ultima, infatti, ha riferito e documentato che nel corso degli anni è stata affetta da [REDACTED] per le quali si è dovuta sottoporre a diversi interventi chirurgici. Come se non bastasse, nell'anno 2010 alla sig.ra Peluso [REDACTED] e, necessitando di liquidità per far fronte alle spese per esami ed intervento, i coniugi facevano accesso al credito. Purtroppo tale circostanza si verificava nuovamente nell'anno 2014 quando alla sig.ra Peluso veniva

[REDACTED] Da qui un nuovo accesso al credito, che si ripeteva nuovamente nel 2023 quando la sig.ra Peluso affrontava un nuovo intervento per effettuare [REDACTED] anche questa volta finanziato privatamente. Tale ricostruzione evidenzia che i problemi economici dei coniugi Buglione – Peluso trovano la loro origine da un lato nello sdoppiamento, forzato, del nucleo familiare che, di fatto, comportava il raddoppio delle spese di mantenimento della famiglia; dall'altro nelle ingenti spese sanitarie per [REDACTED] da cui è stata affetta la sig.ra Peluso. Superfluo dire che l'intero nucleo familiare oggi sta vivendo senza la necessaria serenità e in uno stato psicologico che rasenta la depressione. Le scelte economiche sembrano essere state motivate da necessità essenziali e circostanze straordinarie, come la salute, il lavoro ed il sostentamento dignitoso: il verificarsi di tali circostanze, imprevedibili, comportava la necessità di



fare accesso al credito. Nel complesso i debiti sono stati assunti per far fronte a situazioni critiche e non per scopi frivoli, dimostrando i proponenti una certa diligenza, seppur condizionata dalle difficoltà. Ebbene, si può ritenere che tale condizione si sia verificata indipendentemente dalla volontà e dal comportamento dei sigg.ri Buglione - Peluso, i quali, al contrario, sembrano aver assunto le proprie obbligazioni con diligenza e con la volontà di adempierle correttamente, per poi ritrovarsi nella condizione attuale per cause e motivi esterni ed imprevedibili. Alla luce di tutto quanto innanzi esposto si può ritenere che gli eventi evidenziati dai proponenti hanno inevitabilmente dato luogo al cd. shock, costringendo i debitori in una situazione di sovraindebitamento”);

rilevato che al ricorso è allegata la documentazione prevista ai sensi dell’art. 68, comma 2°, CCII nonché la richiamata relazione dell’OCC, cui deve farsi riferimento anche per la compiuta produzione dei documenti e per l’esposizione del piano oggetto del ricorso;

rilevato che è dimostrato lo stato di sovraindebitamento, in quanto: 1) il ricorrente MARIO BUGLIONE, oltre a disporre di un’entrata da reddito di lavoro dipendente dell’importo mensile pari a circa € 2.000,00, risulta proprietario della quota al 50% dell’immobile sito in Casamarciano (NA) alla via San Clemente n.10, riportato nel Catasto al foglio 1, numero 388, sub.13, categoria A/2 di 6,5 vani catastali, mq 209, il cui valore commerciale, come da indicazioni OMI, è di € 170.000,00 circa (pro quota € 86.000,00 circa), nonché dell’autovettura tg. FE908YL, immatricolata il 09/09/2016, il cui valore commerciale è di circa € 3.000,00; 2) CONCETTINA PELUSO, oltre a disporre di un’entrata da reddito di lavoro dipendente dell’importo mensile pari a circa € 1.460,00, risulta proprietaria solo della restante quota del 50% dell’immobile indicato sub 1, in comproprietà col coniuge, non risultando intestataria di beni mobili registrati; 3) a fronte di tale patrimonio e dell’espressa indicazione di spese necessarie al sostentamento del nucleo familiare (composto da nn. 2 membri) per un importo pari ad € 1.652,00 mensili, sussiste una esposizione debitoria complessiva pari ad € 286.317,00, per quanto concerne la posizione di MARIO BUGLIONE, ed € 240.899,63 per quanto concerne la posizione di CONCETTINA PELUSO;

richiamate, in ordine all’indicazione delle cause dell’indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell’assumere le obbligazioni, le considerazioni espresse dall’occ nella relazione particolareggiata in atti;

richiamate, in ordine all’esposizione delle ragioni dell’incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte, le considerazioni espresse dall’occ nella relazione particolareggiata in atti;

rilevato che l’occ, nel valutare la completezza e l’attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda, ha chiaramente indicato i costi della procedura;

rilevato, quanto alla percentuale, alle modalità ed ai tempi di soddisfacimento dei creditori, che la proposta risulta articolata nei seguenti termini:



- dalla differenza tra entrate complessive della famiglia (pari a circa € 3.460,00) ed uscite, andrà detratto l'importo della rata del mutuo ipotecario, escluso dal piano e in normale ammortamento, pari ad € 1.070,00, pur cui la somma a disposizione del piano sarà pari ad € 700,00;
- attivo destinabile alla procedura pari a nn. 52 rate da € 700,00, ad eccezione dell'ultima di importo pari ad € 184,73, ciascuna da corrispondere, con cadenza mensile entro la fine di ogni mese, per 4 anni e 4 mesi;
- Previsione di differenti percentuali di soddisfacimento dei creditori:
- pagamento integrale dei crediti prededucibili generali ai sensi e per gli effetti dell'art.6 C.C.I.I., di cui: - € 7.901,21 quale compenso concordato per l'O.C.C. (dal quale detrarre la somma di € 1.000,00 versata in acconto per l'avvio della procedura), che sarà soddisfatto al 75% in prededuzione mediante il versamento di n. 13 rate a partire dal 1° mese dall'omologazione, mentre il saldo sarà versato in n.5 rate (n.48 a n.52) e liquidato dal Giudice all'esito della procedura; - € 3.650,00 quale compenso concordato per l'Advisor legale, avv. Cristina Miele, che sarà soddisfatto in prededuzione mediante il versamento di n. 13 rate a partire dal 1° mese dall'omologazione;
- pagamento nella misura del 100% dei debiti di natura privilegiata mobiliare verso Agenzia delle Entrate Riscossione, quantificati complessivamente in € 479,69, che saranno soddisfatti mediante il versamento di n. 1 rata, il 13° mese dall'omologazione;
- pagamento dei crediti chirografari (Findomestic Banca S.p.a., ING Direct N.V., Dinamica Retail S.p.a. e Santander Consumer Bank S.p.a.) nella percentuale del 20% mediante versamento di n.36 rate mensili a partire dal 13° mese dall'omologa.

preso atto delle valutazioni dell'OCC svolte ai sensi dell'art. 69, comma 2, CCII e dirette a verificare l'effettivo rispetto da parte dei creditori finanziatori dei principi di cui all'art. 124-bis T.U.B.;

presa visione anche della maggiore convenienza ritenuta dall'OCC rispetto all'alternativa liquidatoria in relazione alla consistenza del patrimonio dei ricorrenti;

AMMETTE

la proposta e il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore di **Mario Buglione e Concettina Peluso**.

DISPONE

ai sensi dell'art. 70 comma 4 CCII il divieto di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio dei consumatori sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo.

ORDINA



che la proposta, il piano ed il presente decreto siano comunicati a cura dell'OCC, presso la residenza o la sede legale di ciascun creditore, alternativamente per telegramma, lettera raccomandata A/R, telefax, mail certificata entro trenta giorni dalla comunicazione del presente provvedimento, con espresso avvertimento ai creditori che:

- a) ai sensi dell'art. 70 comma 2 CCII devono comunicare all'OCC un indirizzo di posta elettronica certificata ai sensi dell'articolo 10, commi 1 e 2; si applica l'articolo 10, comma 3;
- b) nei venti giorni successivi alla comunicazione ogni creditore può presentare osservazioni, inviandole all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'OCC, indicato nella comunicazione.

DISPONE

- che la proposta e il presente decreto siano pubblicati sul sito del Tribunale di Nola nell'apposita area web dedicata alle procedure di crisi da sovraindebitamento istituita con decreto del Presidente del Tribunale n. 17 del 02.02.2023 (cui si rimanda per le relative indicazioni) a cura dell'OCC entro 15 giorni dalla comunicazione del presente provvedimento con le seguenti modalità: a) provveda l'OCC preventivamente ad epurare i documenti di tutti i dati sensibili afferenti a soggetti terzi diversi dai debitori (sovraindebitati e/o insolventi) ed eventuali garanti, oscurando in particolare: 1) i dati anagrafici dei minori ed ogni riferimento alle relative condizioni personali e di salute (ivi compresa la condizione di tossicodipendenza o di ludopatia); 2) i dati anagrafici dei familiari e conviventi ed ogni riferimento alle relative condizioni personali e di salute; b) provveda l'OCC a trasmettere i documenti preventivamente epurati dei dati sensibili all'indirizzo staff.nola@astegiudiziarie.it almeno 5 giorni prima dalla scadenza del termine di giorni 15 fissato per la pubblicazione;
- Che, entro i dieci giorni successivi alla scadenza del termine di venti giorni di cui all'art. 70 comma 3 CCII, l'OCC, sentito il debitore, deve riferire a questo giudice e proporre le modifiche al piano che ritiene eventualmente necessarie.

Manda alla cancelleria per la comunicazione del presente provvedimento ai ricorrenti e all'OCC.

Nola, 16.06.2025

Il Giudice
dott.ssa Rosa Napolitano

